



Comune di Vicenza

Servizi Sociali

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE IN ESTREMA POVERTA' - PERIODO 01/09/2019-31/08/2021

**CIG 787294930B - CUP B31H18000030007 - CUP B31E19000010005
CPV 85311000-2**

Art.1 – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ed il Progetto di Servizio intendono definire le modalità di esecuzione e gestione dei servizi di supporto e accoglienza temporanea in strutture comunali, destinati a persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno, privi di dimora o che l'hanno persa a seguito di eventi traumatici, sfratti, morosità e che si trovano pertanto in condizioni di grave marginalità e a rischio di isolamento sociale.

Tali servizi, meglio dettagliati nell'allegato Progetto di Servizio, offrono prestazioni di bassa soglia, finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari, consistenti nella possibilità di dormire, di mangiare e di lavarsi in un ambiente comunitario opportunamente attrezzato. Durante l'accoglienza la persona ha la possibilità di ripensare il proprio progetto di vita, sperimentando percorsi di riacquisizione della propria autonomia personale, sociale, lavorativa e abitativa.

Oggetto del presente capitolato è la gestione dei servizi di accoglienza presso strutture comunali e servizio mensa rivolti alle persone adulte e/o anziani anziani/autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza dimora presenti nel territorio del Comune di Vicenza e di famiglie anche mono-genitoriali in stato di bisogno. Tali servizi come meglio specificato nei successivi articoli hanno la finalità di attivare percorsi rieducativi verso l'autonomia con l'obiettivo dell'integrazione sociale delle persone e contemporaneamente sviluppare attività di recupero di alimenti, rispondendo nell'immediato a bisogni primari.

Art.2 – Destinatari dei servizi

I servizi sono rivolti a:

- Persone adulte e/o anziane autosufficienti:
 - con gravi problematiche psico-sociali, senza fissa dimora in situazione di emergenza;
 - senza il necessario supporto familiare definitivo e/o temporaneo;
 - con problematiche psico-sociali;
 - per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare o contesto di vita contrasti con il personale sviluppo e il piano di intervento personalizzato curato dai Servizi Sociali.
- Famiglie e/o nuclei mono-genitoriali in situazione di fragilità.

Art.3 – Descrizione dei servizi e delle prestazioni

La descrizione dei servizi e delle prestazioni relative al suddetto appalto sono state definite nel Progetto di Servizio;

Art.4 - Altri servizi e prestazioni a carico della ditta aggiudicataria

Qualora una delle strutture elencate nel Progetto di Servizio fosse chiusa o destinata ad altro uso, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire in sua sostituzione un servizio analogo presso un'altra struttura messa a disposizione dal Comune di Vicenza. L'aggiudicataria ha l'obbligo di garantire il trasporto degli utenti in carico nel caso questi abbiano problematiche sanitarie da e per le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Art.5 - Strutture, attrezzature e materiali del Comune di Vicenza

L'amministrazione Comunale, per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato e meglio dettagliati nel Progetto di Servizio, mette a disposizione della Ditta aggiudicataria in comodato d'uso le strutture riportate di

seguito e relativi spazi scoperti con gli impianti, attrezzature e arredi presenti, nello stato di manutenzione in cui si trovano al momento della consegna:

- viale S. Lazzaro n. 73 (accoglienza, mensa, recupero pasti e docce);
- via Bedin n. 27 (co-housing);
- via dei Mille n. 32 (co-housing);
- strada Padana verso Padova n. 135f-g (co-housing);
- via Mario n.8 (co-housing);

La ditta aggiudicataria in autonomia e con propri mezzi dovrà procedere alla riparazione e/o manutenzione degli elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, ecc), degli arredi e dell'attrezzatura presenti nella struttura e nei co-housing. Per i soli co-housing in aggiunta agli interventi sopra evidenziati, spetterà la manutenzione ordinaria degli immobili (co-housing) compresa la sostituzione delle parti degli impianti soggetti a usura (a titolo esemplificativo e non esaustivo sostituzione di lampadine, cambi dei sifoni di scarico, rubinetteria non funzionante, interventi ai termosifoni, piccole sistemazioni di telai, sostituzione di ferramenta e di organi funzionali, pulizia di grondaie o di scarichi pluviali, espurghi) e la verifica, manutenzione e pulizia della caldaia, mentre la manutenzione straordinaria è a carico del Comune. La ditta aggiudicataria dovrà segnalare tempestivamente la necessità di interventi di manutenzione straordinaria necessari per il mantenimento della struttura.

Durante il periodo di affidamento il soggetto aggiudicatario si impegna a mantenere in ottimo stato i locali, a non apporre modifiche o trasformazione agli stessi e/o agli impianti, alle attrezzature o arredi, senza previa autorizzazione del Comune. Qualora si verificasse la rottura irreparabile dell'attrezzatura imputabile a negligenza o imperizia nell'uso della stessa, l'aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione oppure rifondere alla Stazione Appaltante il valore del bene. Il Comune si riserva, in ogni momento, di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature e arredi messi a disposizione per lo svolgimento del servizio. Alla scadenza del contratto il Comune di Vicenza verificherà in contraddittorio con l'appaltatore lo stato dell'immobile, delle attrezzature e arredi. Qualora si ravvisassero danni all'immobile, alle attrezzature e arredi, questi verranno stimati ed addebitati all'aggiudicataria.

I requisiti di conservazione delle strutture vengono documentati nell'inventario e nel verbale di consegna, in cui è attestata la consistenza degli immobili e degli impianti all'interno di essi, redatto all'inizio dell'appalto. Il verbale di consegna dovrà essere redatto in contraddittorio, fra il rappresentante del soggetto aggiudicatario e dell'Amministrazione comunale.

Il soggetto aggiudicatario si fa carico della spesa per i consumi energetici (energia elettrica, gas ed acqua) delle sole strutture di accoglienza denominate co-housing (ad eccezione dell'Albergo Cittadino) stimato in € 22.500,00 per ogni anno di affidamento del servizio. Il Comune di Vicenza, sulla base dei consumi energetici fatturati, chiederà il rimborso all'appaltatore fino alla concorrenza di tale importo.

Art.6 - Durata dell'appalto di servizio

L'affidamento avrà durata biennale, con decorrenza presumibilmente dal 01.06.2019 e comunque dalla data effettiva di consegna del servizio, da far risultare mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti ed è rinnovabile per ulteriori due anni, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, come specificato al successivo art.7.

L'inizio dello svolgimento del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs 50/2016, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel capitolato. In tal caso l'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste nel presente capitolato, nonché in conformità al progetto presentato in sede di offerta il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario.

Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, l'impresa aggiudicataria è obbligata inoltre, alla scadenza del contratto, a prorogare l'esecuzione dello stesso agli stessi prezzi, patti e condizioni, a seguito di semplice richiesta da parte del Comune, per un periodo fino a mesi 4, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs 50/2016.

Nel caso di cambio di gestione, alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario si impegna per almeno i 30 giorni successivi a collaborare con il soggetto subentrante, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Art.7 – Opzione per il rinnovo del contratto

Ove l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, il committente si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs 50/2016.

La proroga potrà essere chiesta dall'appaltatore per un periodo ulteriore non superiore a due anni, agli stessi patti e condizioni del rapporto originario.

La richiesta di proroga sarà inviata dal committente al soggetto aggiudicatario almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

Art.8 - Importo presunto dell'appalto

L'importo complessivo stimato dell'appalto viene così determinato, ai sensi dell'art.35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 in € 733.036,78 di cui spese per il personale quantificate in € 607.436,78. Qualora il committente si avvallesse del diritto di cui al precedente art.7, il valore complessivo presunto dell'appalto si eleverebbe a complessivi € 1.466.073,56.

Art.9 – Progetto di gestione

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire conformemente a quanto previsto nel progetto di gestione elaborato dall'aggiudicatario e allegato alla sua offerta. Il progetto deve essere coerente con le finalità dei servizi e rispettoso delle indicazioni e dei criteri organizzativi e gestionali riportati nel presente capitolato.

Il progetto proposto in sede di gara rappresenta parte integrante, insieme al capitolato ed al contratto degli atti che disciplinano il servizio ed i rapporti tra Comune e Appaltatore, che si obbliga a dare piena esecuzione sia a quanto previsto nel capitolato che a quanto specificato nel progetto.

Art.10 – Personale impiegato nell'esecuzione del servizio

Il servizio sarà svolto dall'appaltatore mediante proprio personale, in possesso dei requisiti formativi e professionali adeguati a svolgere le prestazioni richieste, come specificato all'art.8 del Progetto di Servizio.

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con l'appaltatore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il committente, restando quindi ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di farsi carico di predisporre un piano di aggiornamento del proprio personale, in modo autonomo o partecipando ad iniziative analoghe promosse da altri enti pubblici. Il committente richiederà la partecipazione degli operatori dell'impresa aggiudicataria ad iniziative formative se organizzate al proprio interno. Resta inteso che il costo degli operatori per le ore dedicate alla formazione eventualmente tenuta dal committente è a completo carico della ditta aggiudicataria.

L'appaltatore deve fornire, prima dell'avvio del servizio al Settore Servizi Sociali, l'elenco nominativo aggiornato del personale dipendente e impiegato per lo svolgimento del servizio di cui trattasi. L'elenco deve precisare, tra l'altro, le qualifiche professionali degli operatori e le mansioni.

Il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento previamente autorizzato dal Comune. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere:

- a) fotografia
- b) nome e cognome
- c) ditta di appartenenza
- d) qualifica

L'appaltatore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna: l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e l'assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore dovrà produrre, a richiesta del committente, l'esibizione dei seguenti documenti: libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L'appaltatore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato. Al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità ed uniformità dei servizi, l'appaltatore dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere i fenomeni di turn over degli operatori. L'appaltatore si obbliga in ogni caso a mantenere per tutta la durata dell'appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli indipendenti dalla volontà dello stesso

appaltatore. La ditta si impegna a richiamare, e se nel caso, a sostituire gli operatori che non avessero una condotta ritenuta idonea alle circostanze. Le richieste e le segnalazioni dei Servizi Sociali in questo senso saranno impegnative per la Ditta. Nello specifico qualora il Responsabile dei Servizi Sociali richieda alla ditta con motivazione scritta, la sostituzione di un operatore, questa dovrà produrre le sue controdeduzioni nelle 24 ore successive. Non ottemperando, o qualora le controdeduzioni fornite non dovessero essere accolte, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione immediata dell'operatore.

In qualsiasi momento, il committente può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari per l'espletamento del servizio in oggetto. L'appaltatore deve garantire l'immediata sostituzione di tali operatori così come di quelli assenti per qualsiasi motivo, in modo da garantire la continuità del servizio.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs 81/2008 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto. La formazione dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto. Prima di prendere servizio il personale dell'appaltatore viene edotto – anche con consegna di circolari comunali – sul Codice di Comportamento approvato dal Comune, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori dei servizi.

Art.11 - Funzioni del coordinatore del servizio o personale da lui delegato

L'attività di coordinamento e di raccordo con il Settore Servizi Sociali è svolta dal Coordinatore, di cui all'art. 6 del Progetto di Servizio. L'incarico prevede le seguenti prestazioni:

- coordina le attività con attenzione all'organizzazione complessiva del servizio;
- è punto di riferimento organizzativo e di sostegno per le figure professionali impiegate;
- si occupa dell'inserimento dei nuovi ospiti segnalati dal Servizio Sociale seguendone l'ordine di priorità e la tempistica per l'accoglienza;
- segnala ai Servizi Sociali in modo formale eventuali severe e documentate incompatibilità, della persona proposta con l'accoglienza in una specifica struttura;
- si occupa di sottoporre al momento dell'ingresso dell'ospite il regolamento di struttura a garanzia di una positiva convivenza di tutti gli accolti;
- si occupa di contestare formalmente all'ospite le violazioni del regolamento e di trasmetterle ai Servizi Sociali che se gravi e reiterate potrebbero portare al suo trasferimento in altra struttura o alla definizione di un progetto alternativo per l'ospite;
- si occupa dell'immediato allontanamento dell'ospite se questi si rende autore di gravissime minacce o atti di violenza fisica, nei confronti di altri ospiti e/o operatori tale che abbiano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine;
- garantisce la completezza e la riservatezza di tutta la documentazione relativa al percorso dell'utenza in carico;
- partecipa alle riunioni di coordinamento con i Servizi Sociali e le altre istituzioni interessate;
- coordina le attività e controlla la corretta e puntuale esecuzione delle stesse;
- supporta e vigila sul personale impiegato nel servizio e provvede all'immediata risposta a segnalazioni di disfunzione da parte dei Servizi Sociali;
- collabora con gli altri operatori alle attività di verifica e valutazione del servizio stesso;
- monitora e relaziona al Referente dei Servizi Sociali ogni sei mesi sull'andamento delle attività e la valutazione degli esiti della stessa;
- è reperibile telefonicamente durante tutto l'orario di funzionamento del servizio;

Le assenze del coordinatore devono essere comunicate tempestivamente al Referente dei Servizi Sociali unitamente al nominativo del sostituto, che potrà essere anche uno degli operatori già impegnati nel servizio. Al Coordinatore è inoltre attribuito l'incarico di Preposto alla Sicurezza ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art.12 - Scioperi

Il servizio oggetto del presente appalto, avuto riguardo alla natura delle prestazioni erogate e dei destinatari delle stesse, deve essere inteso come essenziale, ai sensi per gli effetti della L. 12/06/1990 n.146 e s.m.i.

L'appaltatore, in caso di sciopero che coinvolga i propri operatori, dovrà darne notizia in forma scritta al Comune di Vicenza, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, per consentire una adeguata informazione alle famiglie.

Art.13 - Clausola sociale

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'impresa, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 50/2016 si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore.

Art.14 - Volontari

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato l'affidatario può garantire anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato. I volontari operano all'interno della struttura organizzativa dell'appaltatore e agiscono sotto la direzione del Coordinatore.

Nel caso di impiego di volontari l'appaltatore garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente Capitolato. L'aggiudicatario assicura di definire disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.

Art.15 – Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga a:

- garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
- presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- realizzare ogni altra attività di qualificazione e promozione del servizio prevista dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata;
- comunicare preventivamente al committente eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato;

Art.16 – Monitoraggio e controllo da parte del committente

Il committente potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare al rispondevolezza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficacia e l'efficienza degli interventi.

I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dal referente del committente, in contraddittorio con il referente organizzativo del servizio dell'appaltatore.

Il committente potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. Il committente potrà utilizzare inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore. L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta, dovrà inoltre relazionare sulle prestazioni assistenziali svolte e fornire informazioni ed elementi utili per il miglioramento del servizio nel suo complesso. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla eventuali responsabilità del soggetto aggiudicatario del servizio. L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta; dovrà inoltre relazionare sulle prestazioni svolte e fornire informazioni ed elementi utili al miglioramento del servizio nel suo complesso.

Art.17 - Contributi esterni

E' fatto divieto all'affidatario ed ai singoli operatori da essa utilizzati di ricevere qualsiasi tipo di compenso relativamente ai servizi resi ai sensi del presente capitolato.

Art.18 – Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

E' fatto obbligo all'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.) in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo dei lavoro. L'appaltatore deve garantire l'adozione, nell'esecuzione dei servizi delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e l'indennità delle persone addette ai servizi e dei terzi.

L'appaltatore deve fornire a tutto il personale impiegato, indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri comuni sul tema e concordati con il committente. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Comune il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il committente è esonerato dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

Trattandosi di servizi per i quali è prevista l'esecuzione all'interno del Comune di Vicenza e – intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dallo stesso per l'espletamento del servizio – resta l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi; ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Art.19 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto sarà nominato dal Titolare (Comune di Vicenza), ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del servizio e del contratto in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali.

Natura e finalità del trattamento

Il Responsabile tratta i dati personali nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del servizio e per le finalità individuate da quest'ultimo.

Il Titolare fornisce, di seguito, al Responsabile le pertinenti istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'incarico. Esse integrano quanto eventualmente già specificato nel contratto.

Obblighi del Responsabile del trattamento

Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed a utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto.

Il Responsabile esterno del trattamento può autonomamente assumere decisioni in ambito tecnico ed organizzativo con riguardo al servizio che sta offrendo; in nessun caso potrà variare le finalità e modalità del trattamento definite dal Titolare, ne potrà usare i dati per propri scopi.

Nel caso in cui il Responsabile esterno decida di usare i dati per scopi propri ovvero per finalità o tramite mezzi non corrispondenti a quanto definito dal Titolare, sarà considerato a sua volta un Titolare per le attività di trattamento per le quali ha definito le finalità e/o i mezzi in autonomia, fatta salva la sua responsabilità per l'utilizzo illecito dei dati.

Il Responsabile esterno deve garantire che le persone da lui autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale alla riservatezza ed un'adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.

Misure di sicurezza

Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo di individuare ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati e dovranno soddisfare i requisiti di cui all'articolo 32 del GDPR.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile tiene conto, in particolare, dei rischi connessi al trattamento che possono derivare dalla perdita, dalla distruzione, dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Compiti del Responsabile del Trattamento

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà porre in essere le seguenti attività legate al suo ruolo, salvo le ulteriori nascenti dal rispetto del GDPR o dalla normativa successivamente intervenuta, relativamente ai trattamenti che discendono dall'esecuzione del servizio e del contratto, come da prospetto:

- lo svolgimento di attività di trattamento dati per conto del Titolare nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del contratto (articolo 28, paragrafo 3 lettera a, del GDPR);
- la garanzia che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto siano effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e finalità, nonché nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento (articoli 5 – 9 del GDPR);
- la possibilità di delegare - come sub Responsabili del trattamento – altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività che discendano direttamente dal contratto, previa comunicazione scritta al Titolare del trattamento e dietro sua autorizzazione specifica (articolo 28, paragrafo 2, del GDPR). Il Fornitore/Responsabile rimane responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per l'adempimento del sub Responsabile agli obblighi discendenti dal GDPR e dal presente accordo;
- la redazione e la tenuta di un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare - Registro dei trattamenti del Responsabile (articolo 30, paragrafo 2, del GDPR) contenente:
 - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare e degli eventuali sub Responsabili;
 - b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
 - c) eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
 - d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.
- la periodica valutazione dell'impatto delle procedure e dell'organizzazione sulla tutela dei dati personali DPIA (articolo 35 del GDPR);
- l'individuazione delle misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione dei dati trattati e l'adeguamento tempestivo alle stesse (articolo 32 del GDPR);
- la collaborazione con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile della Protezione Dati nominato per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del GDPR e per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
- la collaborazione nella gestione del Data Breach, con l'obbligo per il Responsabile del trattamento di informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, al fine di permettere al Titolare di rispettare il termine di notifica al Garante previsto dall'articolo 33 del GDPR;
- l'individuazione - all'interno della propria organizzazione - dei soggetti autorizzati a compiere attività di trattamento, la loro nomina formale, la comunicazione al Titolare dell'avvenuta nomina ed il compito di fornire ai soggetti autorizzati indicazioni puntuali sulla modalità di espletamento dei compiti assegnati.

Istanze degli interessati

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanza dagli interessati per l'esercizio dei diritti loro attribuiti dagli articoli dal 12 al 23 del GDPR, l'appaltatore deve provvedere a:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
- informare l'interessato dell'avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competerà rispondere direttamente;
- assistere il Comune di Vicenza per la soddisfazione delle richieste degli interessati senza ritardo e comunque nel rispetto del termine ultimo previsto dal GDPR;
- coordinarsi a tal fine con il Titolare e con il Responsabile della Protezione Dati.

Verifiche del Titolare

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Comune di Vicenza tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi tipici dei Responsabili del trattamento di cui all'articolo 28 del GDPR.

Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare o far effettuare, prima, durante o dopo le operazioni di trattamento, verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del trattamento. L'intenzione da parte del Comune di Vicenza di svolgere o far svolgere verifiche, ispezioni o audit dovrà essere comunicata all'appaltatore con congruo anticipo e comunque con almeno 10 giorni di preavviso.

Scadenza del contratto

Il Responsabile si impegna a interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla scadenza del contratto o del diverso termine eventualmente dallo stesso previsto.

A discrezione del Comune di Vicenza tutti i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare, devono essere restituiti a quest'ultimo e/o cancellati, salvo che la legge applicabile imponga all'appaltatore la conservazione per un periodo ulteriore dei dati personali trattati.

Se le Operazioni di Trattamento si svolgono presso il Titolare su apparati nella disponibilità di quest'ultimo, sui quali siano state fornite al Responsabile e ai suoi incaricati le necessarie autorizzazioni e credenziali di autenticazione, all'atto della cessazione delle Operazioni di Trattamento le autorizzazioni vengono revocate e le credenziali disattivate.

Art.19 bis – Trattamento dei dati personali dell'offerente

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso il Comune di Vicenza per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03, così come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Vicenza titolare del trattamento. Ai sensi dell' art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali. Il titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in c.so Palladio n. 98 – 36100 Vicenza, pec vicenza@cert.comune.vicenza.it. Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab soc.unipersonale di Vicenza, c.à Porti n. 16, pec@pec.ipslab.it. Il delegato al trattamento è Micaela Castagnaro, dirigente Settore Servizi Sociali – c.à Busato n. 19 Vicenza – email servsociali@comune.vicenza.it

Art.20 – Garanzie e responsabilità

L'appaltatore è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenza nelle prestazioni.

L'appaltatore, pertanto, dovrà stipulare idonea/e polizza/e assicurativa/e per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o da questi essere causati agli utenti, a terzi ai loro beni o alla struttura durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. La polizza dovrà avere una validità non inferiore alla durata dell'appalto.

Nel caso in cui l'appaltatore dimostri l'esistenza di una polizza RCT/O, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica per il presente appalto, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto.

Il massimale della/e polizza/e assicurativa/e deve essere non inferiore a € 3.500.000,00 per sinistro, per danni a persona o per danni a cose.

Al momento della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Le polizze dovranno essere stipulate per un periodo pari alla durata del contratto, provvedendo al rinnovo in caso di proroga e fornendo copia della quietanza di rinnovo.

Art.21 – Pagamenti e corrispettivi

A fronte dell'attività svolta, secondo le modalità di cui al presente capitolato e al Progetto di Servizio, il committente, per tutta la durata dell'appalto, corrisponde all'aggiudicatario il corrispettivo risultante dagli atti di gara in termini di prezzo unitario a corpo. I corrispettivi saranno liquidati con cadenza mensile nella misura di 1/24 dell'importo offerto.

Il corrispettivo risultante dagli atti di gara è comprensivo di tutte le voci di costo necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi oggetto d'appalto. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Soggetto aggiudicatario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è pertanto fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. La ditta aggiudicataria non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art.22. Si stabilisce sin d'ora che il committente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati al soggetto aggiudicatario per il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.lgs 50/2016 a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Dal pagamento del corrispettivo è altresì detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate dal Committente e quant'altro allo stesso dovuto.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (ATI o RTI) il committente procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovrà indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Il Comune di Vicenza, previa attestazione di conformità della prestazione, liquiderà, entro 60 giorni dal ricevimento, le fatture elettroniche emesse. Le fatture dovranno riportare il codice CIG ed i codici CUP relativi alla presente gara, nonché l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (Split payment) in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA è versata dalle stesse Pubbliche Amministrazioni.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità sono condizioni pregiudiziali per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario ad acquisire la documentazione comprovante detta regolarità.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

L'Ente Appaltante ed il Soggetto Aggiudicatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i. Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l'obbligo di comunicare al Comune di Vicenza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti. Il Comune di Vicenza si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione al Soggetto Aggiudicatario ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (soggetto aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG ed i codici CUP relativi alla presente procedura di gara.

Art.22 – Revisione del prezzo

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 è ammesso l'adeguamento dei prezzi che potrà aver luogo decorso un anno dalla data di inizio dell'appalto dei servizi nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.

Art.23 - Subappalto e cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore esegue in proprio i servizi oggetto d'appalto. E' vietato cedere il presente servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'escussione della garanzia definitiva, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. E' ammesso il subappalto, secondo le disposizioni di cui all'art.105 del Dlgs 50/2016, limitatamente ai seguenti servizi:

- fornitura di pasti per la mensa dell'Albergo Cittadino”;
- lavaggio biancheria; delle strutture;

Art.24 – Inadempienze contrattuali e penalità

In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente capitolato il committente, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare le seguenti penalità:

e) Ritardato adempimento (art. 113 bis, comma 2, D.lgs 50/2016)

- 1 per mille dell'importo netto contrattuale: per ritardo nell'avvio del servizio a decorrere dalla data di avvio richiesta dal committente, per ogni giorno di ritardo;

Per cumulo di infrazioni per ritardato adempimento, ovvero quando il ritardato adempimento determina un importo massimo delle penali sopra indicate pari o superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il committente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.lgs 50/2016.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse generale del committente.

f) Altre violazioni

- € 2.500,00 nel caso di eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni e/o licenziamenti) operatore/utente superi il 10%, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con il referente del comune;
- € 600,00: per personale inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quelle indicate in sede di offerta tecnica. La penale sarà moltiplicata per il numero di operatori non idonei e rimarrà in capo all'appaltatore l'obbligo di sostituire il personale non idoneo.
- da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00 in funzione della sua gravità, per ogni altro inadempimento rispetto ad altri obblighi previsti dal capitolato, dal Progetto di Servizio, dalla normativa o dall'offerta prodotta.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante PEC, inviata dal committente nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'appaltatore ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota del committente, mediante nota scritta da inviare via PEC.

Il committente entro 15 giorni dal ricevimento della nota dell'appaltatore o dalla scadenza del termine delle controdeduzioni senza che sia pervenuta risposta, comunica via PEC la decisione definitiva e le penalità applicate.

Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e, in caso di insufficienza, attingendo alla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura dell'appaltatore nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto.

Art.25 – Risoluzione

Nel caso di risoluzione per grave inadempimento/grave irregolarità il comune di Vicenza adotterà l'iter di cui all'art. 108, comma 3, del D.lgs 50/2016.

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto e risarcimento del danno il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante e a cui l'Appaltatore non abbia fornito adeguate giustificazioni;
- sospensione unilaterale, interruzione, abbandono o mancata effettuazione delle attività relative al servizio affidato, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- violazione dell'obbligo di riservatezza relativo allo svolgimento dell'attività;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le attività relative al servizio affidato;
- sostituzioni relative al personale in servizio con altro personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- cessione del contratto (art.23 del presente capitolato);
- mancato reintegro della cauzione definitiva (art._29 del presente capitolato);
- ottenimento del DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive;

- reiterazione per tre volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa sanzione nell'arco di un anno solare;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Il Comune di Vicenza dovrà procedere alla risoluzione del contratto unilateralmente e con decorrenza immediata al verificarsi di una delle ipotesi previste all'art. 108, comma 2, del dlgs 50/2016.

L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto e nell'arco di durata dell'affidamento.

Nel caso di risoluzione del contratto la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati al Comune per le spese di riappalto del servizio e per ogni spesa conseguente.

Art.26 – Recesso

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1671 C.C. e dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A.

Art.27– Esecuzione in danno e clausola di salvaguardia

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente le prestazioni oggetto dell'appalto, con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato, il committente potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Soggetto Aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Vicenza, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti.

Art.28 - Cessione del contratto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art.29 – Garanzia definitiva

L'Appaltatore è tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA, a garanzia della regolare esecuzione del servizio nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi del contratto.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Dlgs 50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata.

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia costituita sotto forma di cauzione, il versamento dell'importo deve avvenire presso la Tesoreria Comunale.

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito;
- essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici;
- citare espressamente l'oggetto dell'affidamento;
- prevedere che il mancato pagamento del premio non è opponibile alla stazione appaltante;

- essere rilasciata, a scelta del Soggetto Aggiudicatario, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs 50/2016, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'esecuzione o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione, entro il termine di 15 giorni caso in cui il Comune di Vicenza abbia dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la realizzazione del servizio, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per il Comune esperire ogni altra azione risulti necessaria.

Art.30 - Allegati al Capitolato Generale

Allegati al presente capitolato:

- Progetto di Servizio (Allegato 1);
- DUVRI (Allegato 2)

Art.31 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per tasse, imposte e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto relativo all'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato e sua registrazione.

Ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

A tale fine il comune di Vicenza comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle stesse, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Dlgs 50/2016 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica.

Art.32 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art.33 – Responsabile del procedimento

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è la dott.ssa Francesca Caltabiano (tel. 0444-222573), email servsociali@comune.vicenza.it.

Art.34 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Comune di Vicenza, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore. In particolare il Direttore dell'Esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 50/2016.

Art.35 – Disposizioni finali

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità della Regione Veneto sottoscritto in data 23.07.2014, ratificato con DGR n. 1367/2014, approvato con DGC n. 224 del 21.10.2014, ai

fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei quali l'appaltatore dovrà dichiarare in sede di stipula del contratto, di accettarne incondizionatamente contenuti ed effetti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni e circolari vigenti in materia, alle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", al codice civile e ai Regolamenti del Comune di Vicenza.